



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 213 in data 14 NOVEMBRE 2017**

**OGGETTO: COMUNE MIRA (VE).**  
**RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO COMUNALE DELLE ACQUE.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**


- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 13 Novembre 2017 come da nota di convocazione in data prot. n. 472144.

La Commissione Regionale per la VAS con parere n. 152 del 9.08.16 ha assoggettato a VAS il Piano delle Acque del Comune di Mira "in considerazione della particolare delicatezza del territorio e per le problematiche che riveste in relazione alla vicinanza con la Laguna di Venezia".

Il Comune, con nota del 17.03.17, acquisita al protocollo regionale al n. 109948 del 17.03.17, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- Avviso di pubblicazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
- DGC n.51 del 16.04.15 di adozione del Piano delle Acque;
- DGC n.67 del 21.04.16 ad oggetto "Esame delle osservazioni e acquisizione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica ai fini VAS del piano delle acque";



- DGC n.37 del 7.03.17 ad oggetto "VAS del Piano Acque. Avvio della procedura indicazione delle autorità competenti e adozione della proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica"
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica.

Con nota del 28.04.17, assunta al prot. reg. al n.166086 del 28.04.17, l'ARPAV di Venezia ha inviato il proprio parere.

Successivamente con nota del 6.07.17 assunta al prot. reg. al n.275857 del 6.07.17 il Responsabile del procedimento comunale attestava che nel periodo di pubblicazione sono pervenute solo 3 osservazioni da parte degli enti competenti in materia ambientale.

Con successiva nota dell'1.09.17 assunta al prot. reg. al n.367792 dell'1.09.17 il Comune di Mira inviava:

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica

Con nota n.45813 del 24.10.17 assunta al prot. reg. al n.442974 del 24.10.17 il Comune di Mira inviava nota attestazione del responsabile del procedimento che evidenziava che nei 60 giorni di pubblicazione non sono arrivate osservazioni.

Si prende atto dei pareri dei Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del Piano.

## VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

### RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 122/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano delle Acque (P.d.A.), nel Comune di Mira (VE).

Pratica n. 3287

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Luca Del Furia, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 231757 del 14/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la dichiarazione non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che il piano prevede i seguenti obiettivi: - integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore; - acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate; - individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste; - individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico; - determinare l'interazione tra la rete di fogna e la rete di bonifica; - individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per



carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità; - individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici; - individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico; - individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; - individuare, anche integrando e specificando Linee Guida del PTCP, apposite "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni, ecc.);

PRESO ATTO che gli interventi strutturali proposti appartengono alle seguenti tipologie: - realizzazione di bacini di invaso concentrati o "diffusi", ottenuti mediante il risonamento di affossature esistenti; - realizzazione di nuovi collettori di bonifica o allargamento degli esistenti; - verifica di tombinamenti e attraversamenti, loro eventuale adeguamento e rimozione del materiale di deposito e di occlusioni riscontrate; - potenziamento di collegamenti idraulici esistenti o sistemazione di nodi di scarico in scoli consortili, comprendenti attraversamenti stradali, paratoie e manufatti antiriflusso; - manutenzione straordinaria e risonamento di fossi privati o fossi di guardia che necessitano di un adeguamento dimensionale della sezione o delle livellette di fondo; - verifica attraverso video ispezione delle condotte che presentano ristagni d'acqua, asporto del materiale depositato o eventuale rifacimento di tratti di fognatura bianca; - realizzazione di impianti di sollevamento (in genere da attivare solo in occasione delle precipitazioni meteoriche più intense);

CONSIDERATO che gli interventi individuati sono definiti solo in modo sommario; per il dettaglio degli interventi e per la valutazione dei loro costi, il piano rimanda a successive fasi di progettazione, non escludendo che possano emergere soluzioni alternative idraulicamente equivalenti e più efficaci di quelle proposte;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 3919/2007 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150\* - Lagune costiere, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Spiranthes aestivalis*, *Salicornia veneta*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei



trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpinese pianiziale", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42110 - Casse di colmata aperte rispetto alla laguna o al mare", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42150 - Valli da pesca", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che nell'attuazione del piano non siano coinvolti habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti



**DICHIARA**

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque (P.d.A.), nel Comune di Mira (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. che nell'attuazione del piano, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Mira, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e


**RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento Comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che non sono pervenute osservazioni riguardanti il Rapporto Ambientale o avente attinenza con questioni ambientali;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 14 Novembre 2017, dalla quale emerge che Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando gli obiettivi di sostenibilità del piano. Il Rapporto ambientale ha definito come obiettivo del Piano comunale delle Acque quello della mitigazione del rischio idraulico, specificando che tutte le azioni e gli interventi, in esso previsti, sono finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica. Il Rapporto ambientale esaminato ha illustrato i contenuti principali del piano:

- integrazione delle analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
- acquisizione e rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di prima pioggia a servizio delle aree urbanizzate;
- individuazione con riferimento al territorio comunale, della rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di Bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
- individuazione dei fossati privati che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
- determinazione dell'interazione tra la rete di fognatura pubblica e la rete di bonifica;
- individuazione delle misure per favorire l'invaso delle acque;



- individuazione dei problemi idraulici del sistema di bonifica e delle soluzioni nell'ambito del bacino idraulico;
- individuazione dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore;
- integrazione delle linee guida provinciali per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio del rischio idraulico.

Il rapporto ambientale, per ognuna delle criticità individuate dall'analisi di contesto, ha definito, tra gli altri, i seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale:

- Risolvere le criticità dovute alla presenza di siti potenzialmente contaminati;
- Valorizzare gli elementi del reticolo idrografico presenti sul territorio comunale, migliorandone anche la qualità delle acque;
- Ridurre il depauperamento della riserva idrogeologica;
- Prevedere misure per ridurre il rischio di esondazione sul territorio comunale;
- Tutelare la flora e la fauna nelle aree naturali ancora presenti, valorizzare gli spazi aperti non urbanizzati e l'area della laguna;
- Preservare i siti storici, gli elementi architettonici di particolare pregio e valore storico testimoniale e monumentale;

Il Rapporto ha esaminato gli aspetti pertinenti dello stato dell'ambiente relativo al territorio interessato dalle azioni di piano, approfondendo in particolar modo l'analisi del sistema idrico, superficiale e sotterraneo, il sistema del suolo e del sottosuolo, il rischio idraulico del territorio, le aree naturali, il paesaggio ed i beni culturali, delineando inoltre le principali caratteristiche del sistema insediativo. Nell'analizzare le criticità ambientale esistenti e pertinenti al piano, il rapporto ambientale rileva in particolar modo la possibile interferenza tra le azioni di piano e i siti contaminati esistenti. La presenza di numerosi siti contaminati nel territorio, di cui alcuni caratterizzati anche da notevole pericolosità, ha fatto emergere la necessità di effettuare una sovrapposizione tra le scelte di piano e i siti contaminati presenti sul territorio comunale. Dall'analisi effettuata emerge una potenziale interferenza del piano con due siti contaminati: si tratta dell'"ex discarica di Via Teramo" in località Olmo di Borbiago e del sito denominato "Baldan P. – Mira – progetto sottopasso" in località Porto Menai, originariamente adibita a discarica 2A. In via Teramo il Piano delle Acque prevede il ritombinamento di uno scolo o la realizzazione di un by-pass. In relazione a tale interferenza la valutazione definisce la necessità che, in sede di progetto dell'intervento, sia evitato l'attraversamento dell'area della ex discarica.

Parimenti, per quanto riguarda l'area di Portomenai, poiché gli interventi previsti dal piano sono costituiti da interventi di manutenzione straordinaria di affossature, la valutazione evidenzia la necessità, in fase di rimozione dei materiali, di porre in essere tutte le misure finalizzate ad evitare l'interferenza con il sito inquinato. La valutazione effettua una analisi di coerenza esterna ed interna, mettendo in evidenza, per quanto concerne la coerenza interna, che tutte le azioni di piano sono finalizzate al raggiungimento dell'unico obiettivo di piano che è la mitigazione del rischio idraulico. Sono stati esaminati i possibili effetti significativi sull'ambiente, considerando la biodiversità, la matrice acqua, la matrice suolo, il paesaggio, la matrice atmosfera, il rumore, le radiazioni non ionizzanti, l'inquinamento luminoso, la salute pubblica. Dalla valutazione emerge che l'attuazione delle proposte di piano garantirà un effetto migliorativo sul sistema idrico. Sotto il profilo quantitativo, il miglioramento della gestione della rete potrà avere effetti positivi sia a monte che a valle del territorio comunale: la riduzione dei fenomeni di accumulo della rete potrà infatti assicurare un miglior deflusso delle acque anche a monte del sistema. Contestualmente la corretta gestione della rete, nonché la manutenzione e pulizia del sistema potrà incidere anche in termini di miglioramento della qualità delle acque: il contenimento di fenomeni di esondazione o allagamento ridurrà anche il



rischio del dilavamento di superfici insediative e il trasporto di sostanze inquinanti eventualmente presenti in prossimità della rete, verrà ridotto anche il rischio di potenziale commistione di acque meteoriche e di acque reflue. La valutazione evidenzia, inoltre, come il sistema di gestione e manutenzione, nonché l'ispezione della rete, potrà integrare il sistema di monitoraggio e di conoscenza del territorio e delle dinamiche idrauliche.

Per quanto concerne la matrice suolo, la valutazione evidenzia che le attività di scavo dovute al risezionamento dei fossati esistenti, alla creazione di nuovi fossati, alla sistemazione delle sponde, alla realizzazione di bacini di laminazione, comporteranno la produzione di quantitativi di materiale che dovrà essere gestito in conformità alla normativa vigente.

Le stesse attività di sfalcio della vegetazione comporteranno la produzione di un quantitativo di rifiuti, che dovrà essere gestito in conformità alla normativa vigente.

Per quanto concerne la matrice suolo, la realizzazione dei bacini di laminazione comporterà l'occupazione di suolo. Nell'analizzare gli effetti la valutazione evidenzia che i bacini saranno costituiti da un fondo di tipo naturale e tale da non modificare le funzioni ecosistemiche svolte dal suolo. Dal punto di vista quantitativo, l'area occupata, complessivamente, dalle vasche di laminazione previste (5 interventi) sarà pari a circa 140.000 mq.

Per quanto concerne il paesaggio in fase di progettazione, dovranno essere presentati, per la preventiva autorizzazione, alla Sovrintendenza belle arti e paesaggio per Venezia e laguna, i progetti esecutivi di tutte le opere previste. Il progetto esecutivo dovrà descrivere nel dettaglio anche le opere di mitigazione/compensazione previste per l'intervento finalizzate ad attenuare i potenziali effetti negativi sul paesaggio. Per quanto concerne la matrice biodiversità in caso di interventi che prevedono piantumazioni, la valutazione indica la necessità dell'impiego di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale, evitando l'impiego di miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Il rapporto identifica le misure previste per mitigare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, in relazione alle matrici biodiversità, paesaggio ed in relazione all'inquinamento luminoso.

La valutazione si conclude fornendo le indicazioni in relazione al monitoraggio.

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del Piano stesso;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal RA;
- verificare, in sede di monitoraggio, gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS**



**ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Maser, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati del piano dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del piano.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

2. per quanto riguarda l'area ubicata in località di Porto Menai, dove il piano prevede interventi di manutenzione straordinaria di affossature, in fase di rimozione dei materiali, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare interferenze con il sito riconosciuto come sito contaminato e denominato nel rapporto ambientale "Baldan P. – Mira – progetto sottopasso";
3. per quanto riguarda l'area in via Teramo in località Olmo di Borbiago, dove il Piano prevede il tombinamento di uno scolo o la realizzazione di un by-pass, in fase esecutiva nella definizione del tracciato, dovrà essere evitato l'attraversamento dell'area della ex discarica riconosciuto come sito contaminato;
4. le terre e rocce da scavo ed i rifiuti che verranno prodotti con l'attuazione degli interventi previsti dal piano dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente;
5. il monitoraggio volto alla verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano, dovrà, laddove necessario, orientare all'adozione di opportune misure correttive per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano;
6. deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VInCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 8 pagine